



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 1

del Consiglio comunale

Adunanza **ORDINARIA** di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione verbale seduta consiliare del 30/12/2019.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **nove** del mese di **marzo**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale
3. Cecco Christian - Consigliere Comunale
4. Cecco Denis - Consigliere Comunale
5. Cemin Mariuccia - Consigliere Comunale
6. Corona Andrea - Consigliere Comunale
7. Corona Clelia - Consigliere Comunale
8. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale
9. Loss Renato - Consigliere Comunale
10. Loss Walter - Consigliere Comunale
11. Perotto Gaspare - Consigliere Comunale
12. Rattin Giulia - Consigliere Comunale
13. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale
14. Zortea Alberto - Consigliere Comunale
15. Zurlo Nicola - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 30/12/2019, il Verbale viene dato per letto;

RILEVATO che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B e s.m.;

VISTO il codice degli enti locali C.E.L. della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 185 del CEL;

CON voti favorevoli 9, contrari 0 e astenuti 1 Corona Clelia perché assente, su numero 10 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale d.d. 30/12/2019;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **10/03/2020** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **20/03/2020**.

Canal San Bovo, lì 10/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **20 marzo 2020** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **09.03.2020** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

Approvazione verbale seduta consiliare del 30/12/2019.

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 09/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale del Consiglio Comunale di data 30/12/2019

Nella sala consiliare a seguito di regolari avvisi, il giorno lunedì' 30 dicembre 2019 è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione;

Sono presenti i seguenti :

CONSIGLIERI:

1. RATTIN ALBERT	[PRESENTE] PRESIDENTE
2. FRUET MARIAPIERA	[PRESENTE]
3. ZURLO NICOLA	[PRESENTE]
4. CECCO DENIS	[PRESENTE]
5. ANDREA CORONA	[PRESENTE]
6. PEROTTO GASPARE	[PRESENTE]
7. ZORTEA ALBERTO	[PRESENTE]
8. LOSS RENATO	[PRESENTE]
9. STEFANI GIUSEPPE	[PRESENTE]
10. ANGERER ENNIO	[PRESENTE]
11. RATTIN GIULIA	[PRESENTE]

Assenti giustificati; CORONA CLELIA, CECCO CHRISTIAN, LOSS WALTER E CEMIN MARIUCCIA.

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Sperandio Lino.

Accertata la validità dell'adunanza, presenti in 11 consiglieri; il Signor Rattin Albert in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ad ore 18.00 e passa a trattare i seguenti punti all'ODG.

Con votazione favorevole all'unanimità, astenuti gli interessati, vengono nominati scrutatori i cons. Stefani Giuseppe e Cecco Denis.

ODG PUNTO 1)

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/11/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 14/11/2019, il Verbale viene dato per letto;

RILEVATO che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B;

VISTO il codice degli enti locali CEL della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 185 del CEL;

CON voti favorevoli 10, contrari 0 e astenuti 1 (Rattin Giulia perché assente) , su numero 11 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale d.d. 14/11/2019;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del CEL;

DELIBERA N. 19/2019

ODG PUNTO 2)

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022.
--

La resp. del servizio finanziario Castellaz D. illustra il contenuto dei quadri generali di bilancio con le relative entrate specificando il calo dovuto alla tempesta per le entrate del legname previsto sul 2020 e 2021; il calo del fondo perequativo da parte della PAT; il fatto che la spesa corrente è stabile con sempre maggiori difficoltà di pareggio in parte corrente dovuto al taglio di risorse da parte della PAT e al calo delle entrate del legname ed inoltre al fatto che per obbligo di legge devono essere immobilizzate delle risorse in parte corrente per coprire il Fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo crediti commerciali;

Il Sindaco illustra la parte in conto capitale specificando che si tratta di un bilancio tecnico di fine mandato e quindi non vi sono nuove opere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Preso atto inoltre che la sopra citata legge provinciale individua gli articoli del Decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;

Ricordato che, a decorrere dal 2017 gli enti locali della Provincia di Trento adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria ;

Ricordato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Visto l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, che recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e s.m., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*;

Ricordato che, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di prorogare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e dei documenti allegati fissandolo in conformità all'eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale.

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 (che recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm e i.) fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16*

marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”.

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 30 aprile 2019, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2018;

Ricordato che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29/11/2017 e n. 101 del 17/05/2018, le regioni a statuto speciale, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le provincie e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23/06/2001, n. 118. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione è desunta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.L. 23/06/2011, n. 118.

Visto l'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2017 i comuni devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e che, per gli anni 2020-2022 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 (Allegato A), comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari Settori dell'Ente, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione.

Preso atto che le linee programmatiche contenute negli allegati al bilancio sono state concertate con i Responsabili dei singoli Settori e che, esaminata la proposta tecnica, si è ritenuto – in accordo con i medesimi – di quantificare gli stanziamenti prendendo come base lo stato di attuazione dei programmi dell'esercizio 2019.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 07/01/2016 con la quale, tra l'altro, è stata rinviata al 2019 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2018, ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm..

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 31/07/2018 con la quale, tra l'altro, è stata rinviata al 2020 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019, ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm..

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 14/11/2019 con la quale è stata rinviata al 2021 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2020, ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm..

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30/04/2019 con la quale è stata esercitata la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm..

Considerato che dall'esercizio 2018 è stato adottato il piano dei conti integrato.

Vista la documentazione riportata ai punti 1. e 2. del dispositivo della presente, nonché la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (Allegato C), e ritenuto di dover proporre al consiglio l'integrale approvazione della stessa.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- tariffe vevoli per l'anno 2020 per il servizio acquedotto: deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 15/10/2019;
- tariffe vevoli per l'anno 2020 per il servizio fognatura: deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 15/10/2019;
- tariffa vevole per l'anno 2020 per il servizio attività di distribuzione energia termica – teleriscaldamento a servizio edifici pubblici locali: deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 15/10/2019
- delibera di Consiglio comunale n. 36 dd. 27/12/2018 avente per oggetto: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2019.

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2011 n. 27 stabilisce che: *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [..]”*.

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 20 giugno 2019, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai Servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori stabiliti dall'Amministrazione comunale;

Ricordato che la Giunta comunale, con delibera nr. 202 del 14 novembre 2019 ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e la nota di aggiornamento del Documento unico di Programmazione 2020-2022, provvedendo al deposito degli atti secondo quanto disposto dal Regolamento di contabilità;

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati e della nota di aggiornamento al D.U.P. 2020/2022, è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con nota prot. n° 5714 di data 02/12/2019, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità;

Considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

Visto che il Revisore dei conti, con verbale assunto a protocollo comunale al n. 5638 del 27/11/2019, ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., all'approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022, del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e della Nota Integrativa al bilancio;

Visto il Regolamento comunale di contabilità in vigore ;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m. e il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.;

Visto il Codice degli enti locali della Regione TAA approvato con L.R. n.2/2018;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del CEL del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con voti favorevoli n. 11 , astenuti n.0 , contrari n.0 su n.11 Consiglieri presenti e votanti; voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge;

delibera

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, allegato A alla presente deliberazione;

2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022 – allegato B alla presente deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;

3. di approvare la Nota Integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, allegato C alla presente deliberazione;

4. Di dare atto che i documenti inerenti il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge di bilancio e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012.

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ai sensi dell'art. 183, comma 4, del CEL approvato con L.R. 2/2018 con voti favorevoli n.11 , astenuti n.0 contrari n.0 su n.11 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge al fine di garantire l'immediata operatività al bilancio;

5. Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi :

- a) Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
- b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
- c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

ODG PUNTO 3)

**APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 DEL
CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CANAL SAN BOVO.**

Il Segretario legge il quadro generale del bilancio dei vigili del fuoco; il Sindaco ringrazia il Corpo per l'attività svolta nell'anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi delle disposizioni che regolano l'Ordinamento dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco nelle Leggi Regionali 20.08.1954 n. 24 e 02.09.1978 n. 17, nonché 22.08.1998 n.26 e nel Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.R. 02.12.1954 n. 52, è stato proposto da parte del Comandante del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco regolarmente istituito in questo Comune, il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020 approvato dal Corpo in data 30/10/2019;

CHE lo stesso schema di bilancio è stato vistato con il parere tecnico favorevole dal Servizio Antincendi della Provincia Autonoma di Trento come da nota P.A.T. di data ns. prot n. 5500 dd. 19/11/2019;

ESAMINATI gli stanziamenti di ogni singolo articolo di entrata e di spesa;

PRESO ATTO che vengono erogati a carico del Bilancio Comunale 2020 i seguenti contributi:

- Per il pareggio della parte ordinaria del bilancio del Corpo VV.FF. l'importo di € 15.000,00=;
- Per il pareggio della parte straordinaria l'importo di € 7.500,00= che sarà integrato in corso d'anno 2020 con l'importo di € 1.000,00;

Stanziamenti già previsti per il loro ammontare nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Canal San Bovo, che chiude in pareggio in entrata ed in uscita nell'importo di Euro 41.210,00=;

UDITA la discussione come riportata a verbale;

VISTO il codice degli enti locali della Regione T.A.A. approvato con L.R. 2/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, espresso dal Segretario Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole della ragioneria comunale in ordine alla regolarità contabile dell'atto;

VISTA l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria della spesa da parte della ragioneria comunale;

CON voti favorevoli n.11 , astenuti n.0, contrari n.0, su n.11 Consiglieri presenti e votanti, per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare il bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Canal San Bovo, nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE		USCITE	
Titolo I - Entrate per servizi retribuiti	610,00	Titolo I - Spese correnti	20.610,00
Titolo II - Entrate da contributi di parte corrente e assegnazione Enti	20.000,00	Titolo II - Spese in conto capitale	20.500,00
Titolo III - Entrate da alienazioni contributi c/capitale	16.500,00	Titolo III - Partite di giro	100,00
Titolo IV - Partite di Giro	100,00		
Avanzo di amministrazione	4.000,00		
TOTALE	42.210,00	TOTALE	42.210,00

2.Di erogare a carico del Bilancio Comunale dell'esercizio finanziario 2020 a pareggio del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Canal San Bovo, il contributo ordinario di Euro 15.000,00= al cap. 20937/1 al cap. 10935/1 e straordinario di Euro 7.500,00= cap. 20937/1 che sarà integrato con euro 1.000,00 con successiva variazione di bilancio;

3.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ai sensi dell'art. 183, comma 4, del CEL approvato con L.R. 2/2018 con voti favorevoli n.11 , astenuti n. 0 contrari n.0 su n.11 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge al fine di garantire l'immediata operatività al bilancio;

4.Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 29 allegato 1) del D.lgs 02/07/2010 n. 104 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

delibera n. 21/2019

ODG PUNTO 4)

**REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 COMMA 10 DELLA L.P. 19/2016 E ART. 24 DEL DLGS 175/2016 COME MODIFICATO DAL DLGS 100/2017;
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31/12/2018.**

Il segretario illustra il punto come di seguito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 49 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 18, co 3 bis 1 della legge provinciale 1 febbraio 2005 e dell'art. 24 co 4 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii, gli Enti Locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati nella norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dall'articolo 20 del T.U.S.P, e trovano applicazione a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2018;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Canal San Bovo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 31/12/2018, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/09/2017 avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e

art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed Individuazione delle partecipazioni da alienare e la delibera di consiglio comunale n. 41 dd. 27/12/2018 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2017;

RITENUTO di confermare il piano di razionalizzazione approvato con la deliberazione citata al punto precedente, in particolare per quanto riguarda l'alienazione della partecipazione nella società Lagorai funivie spa, Lozen Energia;

RILEVATO che è stato effettuata in data 20/12/2018 un'asta pubblica per la vendita della partecipazione nella società Lagorai funivie spa che è andata deserta e che in data 27/12/2018 è stata effettuata un'asta pubblica per la vendita della partecipazione nella società Lozen energia srl che ha avuto esito positivo e che con delibera di consiglio comunale n. 10/2019 è stata disposta la vendita delle azioni del comune;
rilevato inoltre che in data 30/09/2018 è stata posta in liquidazione la società Idrogenesis srl ed inoltre in data 02/11/2018 è stata posta in liquidazione la società San Martino primiero trasporti a fune;
rilevato che sono state cedute dd. 19/02/2018 le quote 0,0213% della Società trentino trasporti esercizio spa alla società Trentino trasporti sempre della PAT per reinternalizzazione del servizio da parte della Provincia di Trento;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P..

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO l'esito dell'analisi annuale della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto del Sindaco di data 31/03/2015 prot. 1351/15 e vista la Relazione sui risultati sul piano partecipate 2015 approvata con atto del Sindaco dd. 11/03/2016 prot. 1106/2016, provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. nonché la revisione straordinaria delle partecipate adottata con delibera del Consiglio comunale n. n. 26 del 28/09/2017 avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 —ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed Individuazione delle partecipazioni da alienare e vista la delibera di consiglio comunale n. 41 dd. 27/12/2018 di approvazione della ricognizione ordinaria al 31/12/2017;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

ACCERTATO che in base a quanto sopra, con riferimento alla società Lozen energia srl e alla società Funivie Lagorai sussistono ragioni per l'alienazione di dette partecipazioni, per le motivazioni specificate negli allegati alla presente delibera;

ACCERTATO infine che rispetto alle altre società indicate nell'allegato al presente atto sussistono le ragioni per il loro mantenimento in particolare che, per quanto attiene alla partecipazione in seno all'Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi (soc. cooperativa il cui numero di dipendenti è inferiore al numero degli amministratori) pari allo 0,18%, si ritiene di confermare il mantenimento della partecipazione stante l'oggettiva ricaduta sull'intero territorio dell'attività di promozione e di marketing svolta dalla società, che assicura un evidente indotto positivo in termini di presenze turistiche, di occupazione e di economia di settore, particolarmente significativo e rilevante per le Valli del Primiero e Vanoi;

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex art. 185 del codice enti locali;
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla ragioneria comunale per quanto di competenza ex art. 185 del codice enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli nr. 11 , contrari nr. 0 e astenuti nr.0 su nr. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Canal San Bovo

alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, quali parti integrante e sostanziale;

2. Di confermare il piano di razionalizzazione , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 28/09/2017, e numero 41 dd. 27/12/2018 e quindi confermare la volontà di procedere alla vendita delle quote del comune nella società Funivie Lagorai spa;
3. Di dare atto che nel corso dell'anno 2018 per quanto riguarda l'alienazione delle quote possedute nelle società Lozen energia srl si è disposta la vendita con delibera di consiglio comunale n.10/2019, che è stata effettuata la liquidazione della Società Idrogenesis srl, della società San Martino Primiero trasporti a fune e sono state cedute in 19/02/2018 le quote 0,0213% della Società trentino trasporti esercizio spa alla società Trentino trasporti sempre della PAT per reinternalizzazione del servizio da parte della Provincia di Trento e pertanto in tali società non vi sono più partecipazioni del Comune;
4. Di dare atto che la Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi ha provveduto nel 2019 all'approvazione di un nuovo statuto a norma di legge che riduce il numero degli amministratori a sensi di legge;
5. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai soggetti di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
8. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevoli nr. 11 , contrari nr. 0 e astenuti nr. 0 su nr. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;
10. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Delibera n. 22/2019

ODG PUNTO 5)

RINNOVO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE AL DOTT. MARCO VINDUSKA.

Il Sindaco relaziona proponendo il Dott. Vinduska per il rinnovo della carica di revisore dei conti del Comune 2020/2022;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che si rende necessario affidare l'incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio 2017/2019, in quanto il 31/12/2019 scade l'incarico triennale all'attuale revisore Dott. Marco Vinduska;

VISTI gli artt.. 206 e seguenti del Codice degli enti locali della Regione trentino alto adige approvato con LR n.2/2018, per i quali nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo Revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri, scelto fra gli iscritti nell'albo dei Revisori Contabili; che l'Organo di Revisione contabile dura in carica tre anni rieleggibile per una sola volta; che la carica di Revisore è incompatibile con quella di Amministratore e di Revisore dei Conti di Forme associative o di Cooperazione Intercomunali, di Aziende Speciali o Società di capitali che gestiscono Servizi Pubblici nel territorio del Comune; che si applicano ai Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al 1° comma dell'art. 2399 del Codice Civile, intendendosi per Amministratori i componenti dell'Organo Esecutivo del Comune; che l'incarico di Revisore non può essere esercitato dai componenti degli Organi del Comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'Organo di Controllo, dal Segretario e dei dipendenti del Comune presso cui deve essere nominato l'Organo di Revisione;

VISTO l'art. 201 del suindicato codice degli enti locali per il quale il compenso spettante deve essere stabilito nella deliberazione di nomina in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di Enti con deliberazione della Giunta Regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei Comuni su scala provinciale;

VISTO il DPGR n.9/L del 16/07/2002 recanti il Regolamento sul trattamento economico dei Revisori dei Conti dei Comuni già emanato con Decreto del Presidente della G.R. n. 7/L dd. 20.05.1993, per il quale il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile ai singoli Revisori dei Conti dei Comuni sino a 2.000 abitanti è € 3.600,00= ;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 207 comma 1 del codice degli enti locali della regione Trentino Alto Adige approvato con LR n.2/2018, la revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina ed è rieleggibile alla carica continuativamente per una sola volta;

RILEVATO che il Dott. Vinduska ha svolto con diligenza e competenza professionale il suo compito e quindi si ritiene di rinominare lo stesso quale revisore dei conti del Comune per il triennio 2020-2022 e rilevata l'assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità ex art. 209 dello stesso codice degli enti locali;

RITENUTO di assegnare l'incarico della revisione economico-finanziaria per il triennio 01/01/2020 – 31/12/2022 al signor Dott. Marco Vinduska con studio a Primiero in via Fiume 34 iscritto nel registro dei Revisori contabili con DM 30/05/2007 GU 15/06/2007 n. 47 n. iscrizione 145485 come da nota agli atti;

VISTO che lo stesso si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico, per il compenso lordo annuo di € 3.600,00=;

VISTI gli artt. 70 e seguenti del Regolamento di contabilità:

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere, del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, in relazione alle sue competenze, sensi dell'art. 185 del codice enti locali;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria espresso dal segretario comunale Responsabile della Ragioneria comunale ai sensi dell'art. 185 del codice enti locali;

CON voti favorevoli 11 , astenuti 0, contrari 0, su numero 11 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano.

d e l i b e r a

1. Di affidare l'incarico della revisione economico-finanziaria per il triennio 01/01/2020– 31/12/2022 al Dott. Marco Vinduska con studio a Primiero in via Fiume 34 iscritto nel registro dei Revisori contabili con DM 30/05/2007 GU 15/06/2007 n. 47 n. iscrizione 145485 come da nota agli atti;
2. Di determinare il compenso professionale per l'assolvimento dell'incarico di revisore dei conti in 3.600,00= annui lordi;
3. Di dare atto che nei suoi confronti non sussistono le incompatibilità previste dalla legge;
4. Di dare atto che la spesa determinata in € 3.600,00= annui lordi trova impegno ed imputazione al cap. 10113/5 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2020 e al corrispondente capitolo dei bilanci di previsione 2021 e 2022;
5. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:
 - ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
 - opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali.

delibera n. 23/2019

ODG PUNTO 6)

APPROVAZIONE DEROGA URBANISTICA ALLE PREVISIONI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CANAL SAN BOVO AI SENSI DELL'ART. 97 DELLA L.P. 04 AGOSTO 2015 N. 15 IN MERITO AL PROGETTO DI RISANAMENTO SU P.ED. 2734 BAR - TAVOLA CALDA IN FRAZIONE DI RONCO CHIESA.

Il Sindaco illustra il punto precisando che a breve sarà effettuata la procedura di affido dei lavori l'avvio degli stessi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che il Comune di Canal San Bovo ha dato incarico al geom. Cosner Giuseppe con studio a Mezzano (TN) in merito al Risanamento della p.ed. 2734, di proprietà comunale, “bar tavola calda vecchia scuola” ubicata a Ronco Chiesa, anche con lo scopo di chiudere parte della tettoia presente sull'andito esterno a protezione dell'entrata con la formazione di un deposito;

VISTO che ai sensi dell'art. 97 della L.P. n.15/2015, in applicazione dei poteri di deroga dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione - poteri che possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico – nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona è subordinato all'autorizzazione del Consiglio comunale ed al nulla osta della Giunta Provinciale;

DATO ATTO che la Commissione Provinciale per la Tutela Paesaggistico Ambientale ha concesso, con deliberazione n. 134/2019 di data 12 dicembre 2019, l'autorizzazione ai soli fini della tutela paesaggistico-ambientale, in quanto le aree interessate dai lavori ricadono per il vigente Piano Regolatore Generale e Piano Urbanistico Provinciale in Area di Tutela Ambientale.

PRESO ATTO che l'intervento é stato valutato dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta di data 30 ottobre 2019, verbale n. 03, con parere favorevole con prescrizioni subordinato al rilascio della deroga urbanistica ai sensi dell'art. 97 della L.P. 15/2015 ed a integrazione documentale.

PRECISATO, come da progetto presentato dal Tecnico Cosner, che la richiesta di deroga consiste nella realizzazione di un deposito a lato dell'ascensore tramite la chiusura di parte della tettoia presente all'entrata del bar;

VISTO che nel periodo di pubblicazione all'albo comunale dell'avviso di deposito della presente richiesta di deroga urbanistica, così come previsto dal comma 3 dell'art. 97 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, non è pervenuta nessuna osservazione;

RITENUTO di autorizzare per quanto di competenza il rilascio del permesso di costruire in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, riconoscendo come sopra richiamato che la realizzazione del nuovo volume risulta in contrasto con le norme urbanistiche del centro storico e, nel contempo, rientra a pieno titolo nelle opere di interesse pubblico;

VISTA la L.P. 4 agosto 2015 nr. 15 ed in particolare l'art.97 della medesima;

VISTO l'art.3 comma 3 - Effetti e cogenza del P.R.G. –, approvato con deliberazione della G.P. di Trento n. 2524 dd. 23.11.2012, per il quale “la deroga alle presenti norme di attuazione, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, avviene secondo le procedure previste dalle disposizioni in vigore.”;

VISTO il Codice degli enti locali della regione T.A.A. approvato con L.R. n. 02/2018

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, e rilavato che la presente delibera non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L.;

CON voti: nr. 11 favorevoli, nr.0 contrari e nr.0 astenuti su nr. 11 consiglieri presenti e votanti, accertati con l'ausilio degli scrutatori nominati all'inizio di seduta;

D E L I B E R A

1. **DI AUTORIZZARE**, per le opere insistenti sul C.C. di Canal San Bovo, per i motivi esposti in premessa e per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 97 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, la deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti inerente i lavori di Risanamento della p.ed. 2734, di proprietà comunale, “bar tavola calda vecchia scuola” ubicata a Ronco Chiesa, anche con lo scopo di chiudere parte della tettoia presente sull'andito esterno a protezione dell'entrata con la formazione di un deposito, sulla base degli elaborati tecnici a firma del geom. Cosner Giuseppe

che vengono richiamati quale parte integrante della presente i quali elaborati sono indicati nell'Allegato 1 alla presente delibera.

2. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, con autonoma e separata votazione avente il seguente esito: presenti nr. 11 consiglieri: favorevoli 11, astenuti 0 e contrari 0, immediatamente eseguibile ex art. 183 del codice enti locali vista la necessità di completare la pratica nei termini di legge;

3. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B) della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del C.E.L..

Delibera n.24/2019

Il Sindaco conclusi gli argomenti da trattare dichiara chiusa la seduta ad ore 18,35 del giorno 30/12/2019

Canal San Bovo 30/12/2019

IL SINDACO

RATTIN ALBERT_____

IL SEGRETARIO COMUNALE VERBALIZZANTE
SPERANDIO LINO

Allegato odg del Consiglio comunale.

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Via Roma, 58 CAP 38050 Tel. 0439 719900 Fax 0439 719999

mail: canalsanbovo@comune.canalsanbovo.tn.it

Codice Fiscale 00316270222 - Partita I.V.A. 00256240227

Canal San Bovo, li 24/12/2019

Prot. n. 6064 /2019

AVVISO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

INFORMO LA POPOLAZIONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È STATO CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA PER LE ORE 18.00 DEL GIORNO LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019 PRESSO LA SEDE COMUNALE, PER TRATTARE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1. approvazione verbale della seduta precedente.
2. Esame ed approvazione della proposta della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022, del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
3. esame bilancio di previsione esercizio 2020 del Corpo vigili del fuoco volontari di Canal San Bovo;
4. revisione delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 della L.P. 19/2016 e art. 24 del Dlgs 175/2016 come modificato dal Dlgs 100/2017; ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2018.
5. rinnovo incarico di revisore dei conti del Comune per il triennio 2020/2022.
6. Approvazione deroga urbanistica alle previsioni del Piano Regolatore Generale del Comune di Canal San Bovo ai sensi dell'art. 97 della L.P. 04 agosto 2015 n. 15 in merito al progetto di risanamento su p.ed. 2734 bar - tavola calda in frazione di Ronco Chiesa.

IL SINDACO

RATTIN ALBERT f.to